



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 498 DEL 11 NOV. 2015

OGGETTO: D.D.G. n. 1943 del 10.11.2015 dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Conferimento rifiuti presso gli impianti gestiti dalla società Trapani servizi s.p.a.-

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di novembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior

CHIOFALO Vincenzo

CALCARA Paolo

SIGNORELLO Girolamo

STUPPIA Salvatore

RIZZO Giuseppe

MATTOZZI Matilde

- Sindaco

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso:

- Che con nota prot. 5559/cs del 06.10.2015 la società d'ambito "Belice Ambiente s.p.a. ha comunicato la sospensione dei conferimenti dei rifiuti presso la discarica di Campobello di Mazara sita in c.da Campana Misiddi a far data dal 05.11.2015, prorogata al 07.11.2015;

- Che tale chiusura ha determinato un grave disservizio nella raccolta e smaltimento dei rifiuti di questa città ed in particolare dal giorno 08 c.m. ad oggi generando una situazione emergenziale anche di carattere igienico-sanitario con la conseguenza di avere le postazioni dei cassonetti, già distocati nei vari punti della città, pieni stracolmi di rifiuti che determinano anche una putrescenza con cattivi odori a nocimento alla salute pubblica;

- Che la società d'ambito, con nota prot. 5781/cs del 15.10.2015, ha richiesto al Dipartimento Regionale Acqua e rifiuti, di voler autorizzare il conferimento dei RR.SS.UU. prodotti nei Comuni della SRR Trapani Provincia Sud, presso l'impianto che dichiarerà la disponibilità al conferimenti, o in ogni caso a trovare una soluzione, anche tampone;

-Che con D.D.G. N. 1943 del 10.11.2015 il Comune di Castelvetrano, afferente all'ATO TP2, è stato autorizzato a conferire i rifiuti presso gli impianti della società Trapani Servizi s.p.a , con sede in Trapani, la quale ha richiesto ai comuni aderenti all'ATO TP2 di sottoscrivere un contratto per il servizio di trattamento dei RR.SS.UU. ed un verbale di consegna da approvare da parte della G.M.

Ritenuto, al fine di risolvere la situazione emergenziale determinatasi in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti procedere al conferimento dei rifiuti, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio territorio, presso gli impianti di trattamento e smaltimento finale del Gestore IPPC ubicati in Trapani, mediante sottoscrizione del relativo contratto di servizio allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante, a cura del Dirigente del 3° Settore, nonché mediante sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza, redatto ai sensi dell'art. 153 c.4° e 154 del D.P.R. 207/2010. allegato B) al presente provvedimento a cura dei dirigenti del III° Settore per competenza funzionale e del Dirigente del V° Settore per la regolarità contabile e copertura finanziaria;

Preso Atto che all'onere finanziario derivante dal presente provvedimento, provvederà la società d'Ambito Belice Ambiente S.p.a., a valere sugli stanziamenti comunali riferiti al costo del servizio per la raccolta dei rifiuti ed in subordine il Comune di Castelvetrano in via sostitutiva a valere sui medesimi stanziamenti di bilancio.

Visto il D.P.R. n 207/2010;

Visto il D.D.G. n 1943 del 10.11.2015 dell'Assessorato Regionale all'Energia-

Visto il testo unico enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1 In esecuzione del D.D.G. n. 1943 del 10.11.2015 dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, approvare lo schema di contratto, proposto dalla Società Trapani Servizi,

allegato "A" alla presente con relativi allegati;

2. Dare mandato al Dirigente del III° Settore, degli adempimenti consequenziali, compreso la sottoscrizione del contratto di servizio di trattamento primario dei RSU provenienti dalla raccolta indifferenziata di questo Comune presso gli impianti gestiti dalla Società Trapani Servizi S.p.a., allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante.
3. Autorizzare, altresì, al fine di dare immediata risoluzione all'emergenza determinatasi, come in premessa riportato, la sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza, redatto ai sensi dell'art. 153 c.4° e 154 del D.P.R. 207/2010. allegato B) al presente provvedimento a cura dei dirigenti del III° Settore per competenza funzionale e del Dirigente del V° Settore per la regolarità contabile e copertura finanziaria.
4. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi trova copertura con i fondi inseriti nei capitoli di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione Gestione Commissariale.
5. Di dare atto che i costi sostenuti dall'attuazione del presente provvedimento dovranno essere ricondotti, in detrazione, in fase di definizione del PEF definitivo per l'anno 2015, ciò al fine di regolare i rapporti finanziari intercorrenti con la Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione, e conseguentemente, il recupero della spesa sostenuta in forza della presente, si effettuerà nei confronti della Belice Ambiente S.p.A., con decurtazione da effettuare sulle corrispondenti fatture.
6. Dare mandato al dirigente del III settore di provvedere all'impegno di spesa per una somma totale, che in via presuntiva, viene stimata in €. 326.576,00.
7. Dare atto che la spesa presunta di €.248.592,00 grava, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 al codice 1.9.5.3 del redigendo bilancio 2015, dando atto altresì, che ai sensi del D.lgs 118/2011, del DPCM del 28/12/2011 e del D.lgs 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario.
8. Dare atto che la spesa presunta di €.77.984,00 grava ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 sul bilancio pluriennale 2015-2016
9. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

SCHEMA

ALL. A

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA - (AMPLIAMENTO VASCA F) - SITI IN TRAPANI.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2015

TRA

La Trapani Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. - C/da Belvedere - 91100 Trapani (TP), Partita I.V.A. 01976500817, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale rappresentante Ing. Rosario Bellofiore, d'ora in poi "**Gestore IPPC**".

E

COMUNE di _____, con sede in _____ n° _____, Partita Iva _____, in persona del Dott. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta Municipale approvativa n. _____ del _____, che si allega al presente *sub lett. A* per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "**Comune**".

*Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di _____ entrambi, nel prosieguo, anche "**Parti**".*

PREMESSO

- che il Gestore è titolare di un Impianto di Trattamento R.U. e biostabilizzazione della frazione umida sito in c/da Belvedere - Trapani (TP), nonché titolare di un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Ampliamento vasca F" sita in c/da Montagnola Cuddia della Borranea - Trapani (TP), nel prosieguo "Impianti";
- che con il D.R.S. n. 913 del 15/09/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L.vo n° 59/2005 e del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto IPPC - Impianto di trattamento e biostabilizzazione ubicato in C.da Belvedere;
- che con il D.D.G. n. 1391 del 15/07/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.L.vo n° 59/2005 e del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto IPPC - Discarica per Rifiuti Solidi Urbani ubicata C/da Montagnola Cuddia della Borranea (Ampliamento Vasca "F");

- che ai sensi dell'art. 19, co. 12, l. reg. n. 9/10, come modificato dall'art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, "Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";
- che con Ordinanza n° 8/RIF del 27/09/2013 il Presidente della Regione Sicilia, considerato " che l'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale comporterebbe in alcune aree del territorio ad oggi non in grado di assicurare i servizi, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente " ha ordinato che, "a far data dal 01 Ottobre 2013, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 9/2010 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014" " in ciascun territorio ricompreso negli attuali consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario Straordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SRR o ai Comuni in forma singola o associata ai sensi (art. 2)"
- Che la stessa O.P.R.S. n° 8/2013 al 1° comma dell'art. 3 prevede che "nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i Comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio..... i Commissari Straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la continuità del servizio, **in nome e per conto dei Comuni** ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni";
- Che con Ordinanza n° 20/Rif del 14 Luglio 2015 il Presidente della Regione Siciliaconsiderata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario..... ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ha dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiutidi modulare gli abbancamenti presso la discarica sita in Comune di Trapani in relazione alle effettive necessità contingenti, sulla scorta di specifici Decreti di autorizzazione al conferimento.....;
- che con Decreto n. **1943 del 10 Novembre 2015**, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato il COMUNE a conferire presso gli impianti di trattamento e di smaltimento finale siti in Trapani, di proprietà del Gestore IPPC tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale **dal 10/11/2015 fino al 15/01/2016**;

Preso atto:

- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili"*, mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *"Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità"*;
- che, a' sensi dell'art. 1 del Decreto 28/05/1993 adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro (GU Serie Generale n.145 del 23-6-1993) *"I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: [...] servizi di nettezza urbana"*;
- Che in pendenza della stipula del presente atto, al fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, i servizi di che trattasi, in forza al del citato Decreto n. **1943 del 10 Novembre 2015** emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sono stati attivati sotto riserva di Legge ed hanno avuto concreto inizio il _____;

Ritenuto

- che occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della pattuizioni che seguono, le Parti come in epigrafe meglio generalizzate,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto");

1.2 Le parti si danno reciprocamente atto della qualificazione del servizio oggetto del presente contratto in "servizio locale indispensabile" anche ai sensi dell'art. 1 D.M. 28/05/1993 di cui alla superiore premessa.

1.3 In virtù del D.D.G. n. **1943 del 10 Novembre 2015** e della Ordinanza Presidenziale 26/Rif. del 14 Luglio 2015 il **Comune** assume l'obbligo di conferire, in proprio e per il tramite del soggetto gestore del servizio, i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio territorio presso gli impianti di trattamento e smaltimento finale del Gestore IPPC ubicati in Trapani.

1.4 Con la sottoscrizione del presente contratto, il **Comune** è autorizzato a conferire presso gli impianti di trattamento e smaltimento finale i rifiuti di cui al codice CER 20.03.01, conformemente al "Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto" sottoscritto e presentato dal Comune al Gestore IPPC.

1.5 Il Gestore IPPC si impegna a trattare ed a smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative.

1.6 Il servizio è reso tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al Sabato, escluso la Domenica ed i giorni festivi.

Art. 2 - Prezzo del servizio

2.1 Si dà atto che alla data odierna la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto del presente contratto rimane quella stabilita con DDG n° 1943 del 10/11/2015, salvo congruaggio per effetto del ricorso che, avverso a tale provvedimento, la Trapani servizi S.p.A. si appresta a presentare presso l'Autorità competente:

2.2 Per quanto sopra, sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti che in data successiva alla sottoscrizione del presente atto potranno modificare il regime tariffario di cui al citato DDG n° 1945. Le parti danno atto che la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto del presente contratto, con riferimento alle voci di essa dovute direttamente al Gestore IPPC, è pari ad **€/ton.120,517** salvo congruaggio per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso, determinata come segue:

- Trattamento c/o impianto di c.da Belvedere	€t	38,460
- Smaltimento c/o discarica di c.da Borronea	€t	67,940
- Tributo speciale (L. R. 7 maggio 1997 n° 6 e s.m.i.)	€t	<u>3,161</u>

Sommano	€/t.	109,561
I.V.A. 10%	€/t.	<u>10,956</u>
Tornano	€/t.	120,517

2.2 Le Parti danno atto che il Tributo speciale rimane fissato nella misura pari complessivamente ad € 3,161 per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso, in quanto così determinata:

a) per smaltimento definitivo sovvalli (CER 19.12.12)

- l'81,71% del rifiuto in ingresso € 2.472 x 0,8171 = 2.020 €/ton.

b) per smaltimento compost fuori specifica (CER 19.05.03)

- il 18,29% del rifiuto in ingresso € 6,24 x 0,1829 = 1,141 €/ton.

TORNANO 3,161 €/ton.

Art. 3 – Modalità di fatturazione e pagamento

3.1 Ogni quindici giorni, il Gestore IPPC emetterà ed invierà al Comune fattura consuntiva, unitamente ad un prospetto riepilogativo con allegati i formulari identificativi di trasporto (FIR) delle quantità di rifiuti conferiti dal Comune in proprio e/o tramite il soggetto gestore del servizio;

3.2 La fattura e la documentazione a corredo verranno inviate tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di cui all'art. 16.

3.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo termine il Comune dovrà trasmettere (tramite PEC) copia della riversale di pagamento con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

Art. 4 – Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni

4.1 Il Comune si obbliga all'adozione di specifica Deliberazione a mezzo della quale, previo riconoscimento della natura di "servizio locale indispensabile" dell'oggetto del presente contratto a' sensi del superiore art. 1, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da impiegare nella remunerazione del servizio medesimo, destinandole espressamente al pagamento del corrispettivo; del pari si obbliga a comunicare al Gestore IPPC la determina stessa entro 24 ore dalla corrispondente adozione.

4.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al

pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato a sensi del superiore art. 2.

4.3 Il Comune **si obbliga** infine a notificare copia del presente contratto alla Società Belice Ambiente S.p.A. in gestione Commissariale con sede legale in _____, via _____, n° _____, al fine di rendere edotta la stessa Società della attribuzione al **Gestore IPPC** dei servizi di cui al presente atto.

Art. 5 – Mancato pagamento e sospensione del servizio

5.1 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati nell'articolo 3, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., calcolato sull'importo lordo della fattura impagata.

5.2 Inoltre, il mancato o parziale pagamento delle fatture ricevute, ovvero il mancato o parziale invio della relativa evidenza contabile nei termini temporali indicati all'articolo 3, ovvero la mancata comunicazione della Determina di cui al precedente articolo 4 e del successivo articolo 10 nel termine ivi contemplato, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso espressamente riconosciuto dal Comune, con la conseguente facoltà del Gestore IPPC di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, **salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi.**

Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 Il Gestore IPPC si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in C.da Belvedere, salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per mancato pagamento delle fatture dovute.

6.2 Il Gestore IPPC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.

6.3 Il Comune si obbliga a consegnare, in via preventiva rispetto all'inizio dei conferimenti, il "Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto", compilato dal Responsabile dei servizi e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto (codice CER) da conferire.

6.4 Il Comune si obbliga a comunicare a firma del Dirigente del Settore competente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta sul territorio comunale e ciò affinché il Gestore IPPC possa determinare

la misura del tributo speciale che i conferitori devono versare per il deposito in discarica dei rifiuti ai sensi dell'art. 8 dell'OPRS 20/Rif. del 14/Luglio/2015.

6.5 In ogni caso non potrà essere consentito l'ingresso in discarica e il successivo abbancamento dei rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse e indicate all'art. 1 comma 3.

Art. 7 – Smaltimento rifiuti non conformi

7.1 Le tipologie di rifiuti non conformi (rilevate nel "*Verbale di conformità parziale*" rilasciato dagli addetti del Gestore IPPC) al codice CER di cui al presente contratto, verranno trattate dal Gestore IPPC, che provvederà a smaltirli presso gli impianti all'uso autorizzati, previa comunicazione all'Ente Comune.

7.2 Il costo dello smaltimento dei rifiuti non conformi verrà separatamente fatturato dal Gestore IPPC secondo i prezzi indicati al successivo comma 3. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente articolo, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario.

7.3 Il costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali è di € 1,00/kg.

Art. 8 – Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio

8.1 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione e conguaglio per il relativo pagamento del servizio, è esclusivamente quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata in ingresso presso l'impianto di trattamento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà dalle stesse debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in esso rappresentato.

8.2 In relazione alla quantità di rifiuti conferiti ed in riferimento alla tariffa di conferimento, il Gestore IPPC effettuerà la contabilità dell'importo maturato a carico del Comune per il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale.

8.3 Ai fini della corretta fatturazione all'atto del conferimento ogni mezzo dovrà essere munito di apposito "*Formulario rifiuti*" (o documento equivalente, o scheda SISTRI quando il sistema sarà attivato) con specifiche provenienze dei rifiuti presi in carico.

Art. 9 – Certificazione del credito

9.1. Il Comune – qualora ne ravvisi gli estremi – ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento, con

allegata la copia della bolla di consegna di cui all'articolo che precede, la fattura emessa nei suoi confronti. Fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede la bolla di pesatura di cui all'art. 8.1.

9.2 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità ed i termini sanciti dall'art. 7 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Comune, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa, fatta salva la previsione descritta al successivo comma.

9.3 Inoltre, il mancato rilascio della certificazione di cui sopra – nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini di cui all'art. 3 – costituisce inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, con la conseguente facoltà del Gestore IPPC di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi.

9.4 In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione, eccezione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve considerarsi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Art. 10 - Durata e validità del contratto

10.1 Il presente contratto ha durata **dal 10/11/2015 al 15/01/2016**, pari a quella del Decreto autorizzativo al conferimento, in premessa richiamato.

10.2 Le parti statuiscano espressamente come eventuali proroghe del Decreto Dirigenziale di cui al precedente punto 10.1 ovvero l'adozione di un nuovo Provvedimento Autorizzativo rilasciato dal Dipartimento Regionale in capo al Comune, potranno essere integrate previa la necessaria e preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC a ricevere i conferimenti, e previa verifica da parte dello stesso Gestore della effettiva capacità residua di abbancamento della discarica di C/da Borrona.

10.3 In caso di estensione del servizio e per tutto il periodo contemplato nell'eventuale nuovo D.D.G. emesso come sopra dal Dipartimento Regionale competente, il Comune dovrà procedere alla esecuzione di tutta la procedura contemplata ai sensi del superiore art. 4, negli stessi termini e pertanto, la proroga si perfezionerà previa adozione di specifica deliberazione a mezzo della quale, previo riconoscimento della natura di "servizio locale indispensabile" dell'oggetto del presente contratto a

sensi del superiore art. 1, a condizione che il Comune quantifichi preventivamente gli importi delle somme da impiegare nella remunerazione del servizio medesimo, destinandole espressamente al pagamento del corrispettivo: del pari il Comune si obbliga a comunicare al Gestore IPPC la determina stessa entro 24 ore dalla corrispondente adozione.

10.4 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.

Art. 11 - Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

11.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

11.2 È onere del Comune, verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la discarica del Gestore IPPC. Il Comune, è, altresì, tenuto ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è obbligato a trasmettere al soggetto che effettua i conferimenti per suo conto, idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dal Gestore IPPC, che, separatamente sottoscritta per presa visione ed accettazione in uno al presente atto, viene allegata al presente contratto.

11.3 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune.

Art. 12 – Impossibilità sopravvenuta

12.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rivenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteo-climatiche, etc., i rapporti fra le Parti rinvergono disciplinati dall'art. 1464 cod. civ.

12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore IPPC, ove possibile, informare con anticipo il Comune e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 13 – Registrazione del Contratto

13.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

13.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 14 – Foro facoltativo

14.1 Le parti pattuiscono espressamente come per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

15.1 Le parti pattuiscono espressamente il carattere essenziale di tutte le statuizioni del presente contratto a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 – Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle Parti, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite e-mail (od altro mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

- **TRAPANI SERVIZI S.p.A.**, Via del Serro s.n. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP); email info@trapaniservizi.it PEC: notifiche@pec.trapaniservizi.it , Tel. 0923/557691, Fax: 0923/329030;

- **COMUNE DI** _____, Via _____, _____ (____),
email _____ PEC: _____, Tel.
_____, Fax: _____.

- Trapani – _____, _____

Il presente atto, letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI _____, in persona del Dott. _____, giusta delibera C.M. n. _____ del _____

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate.

A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod.Civ., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art.1 (Oggetto); 2 (Prezzo del servizio); 3 (Modalità di fatturazione e pagamento); 4 (Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni); 5 (Mancato pagamento e sospensione del servizio); 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti);7 (Smaltimento rifiuti non conformi); 8 (Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio); 9 (Certificazione del credito); 10 (Durata e validità del contratto); 11 (Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008); 12 (Impossibilità sopravvenuta); 13 (Registrazione del contratto); 14 (Fore facoltativo); 15 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Comunicazioni).

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI _____, in persona del Dott. _____, giusta delibera C.M. n. _____ del _____

SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI
SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA
BORRANEA - (AMPLIAMENTO VASCA F) - SITI IN TRAPANI.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

(Artt. 153 comma 4 e 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2015

TRA

La Trapani Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. - C/da Belvedere - 91100 Trapani (TP), Partita I.V.A. 01976500817, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale rappresentante Ing. Rosario Bellofiore, d'ora in poi "**Gestore IPPC**".

E

COMUNE di _____, con sede in _____ n° _____,
Partita Iva _____, in persona del Dott. _____, d'ora in poi
"**Comune**"

*Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di _____ entrambi, nel prosieguo, anche "**Parti**".*


PREMESSO

- che il Gestore è titolare di un Impianto di Trattamento R.U. e biostabilizzazione della frazione umida sito in c/da Belvedere - Trapani (TP), nonché titolare di un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi denominata "*Ampliamento vasca F*" sita in c/da Montagnola Cuddia della Borranea - Trapani (TP);
- che con il D.R.S. n. 913 del 15/09/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L.vo n° 59/2005 e del D.L.vo n°152/06 e s.m.i., è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto IPPC - Impianto di trattamento e biostabilizzazione ubicato in C.da Belvedere;
- che con il D.D.G. n. 1391 del 15/07/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.L.vo n° 59/2005 e del D.L.vo n°152/06 e s.m.i., è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto IPPC - Discarica per Rifiuti Solidi Urbani ubicata C/da Montagnola Cuddia della Borranea (Ampliamento Vasca "F");
- Che l'O.P.R.S. n° 8/2013 al 1° comma dell'art. 3 prevede che "*nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i Comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio..... i Commissari Straordinari di cui al precedente art. 2,*

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ex-Artt. 2497/sexies e 2359 C.C. dal Comune di Trapani
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n.c., C/da Belvedere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30 - P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it
email: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it





TRAPANI SERVIZI SPA
GESTIONE INTEGRATA AFLUT

garantiscono la continuità del servizio, **in nome e per conto dei Comuni** ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni"

- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili",
- Che con Ordinanza n° 20/Rif del 14 Luglio 2015 il Presidente della Regione Siciliaconsiderata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario..... ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ha dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiutidi modulare gli abbancamenti presso la discarica sita in Comune di Trapani in relazione alle effettive necessità contingenti, sulla scorta di specifici Decreti di autorizzazione al conferimento.....;
- che con **Decreto n. 1943 del 10/11/2015**, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato il COMUNE a conferire presso gli impianti di trattamento e di smaltimento finale siti in Trapani, di proprietà del Gestore IPPC tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio comunale **dal 10/11/2015 fino al 15/01/2015**;
- Ritenuto che, a' sensi dell'art. 1 del Decreto 28/05/1993 adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro (GU Serie Generale n.145 del 23-6-1993) "I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: [...] servizi di nettezza urbana";
- Ritenuto che occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione di apposito contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.
- Che in pendenza della stipula del contratto allegato al presente verbale, al fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, si è reso indispensabile avviare senza indugio i servizi di che trattasi, procedendo alla sottoscrizione del presente verbale;
- Dato atto i servizi de quo hanno avuto concreto inizio il _____;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della pattuizioni che seguono, le Parti come in epigrafe meglio generalizzate, procedono alla consegna formale del servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata presso l'impianto di trattamento di c/da belvedere e smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di c/da montagnola Cuddia della Borranea - (Ampliamento vasca f).

Le parti si danno reciprocamente atto della qualificazione del servizio oggetto del presente contratto in "servizio locale indispensabile" anche a' sensi dell'art. 1 D.M. 28/05/1993 di cui alla superiore premessa.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ex-Artt. 2497/sexies e 2359 C.C. dal Comune di Trapani
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n.c., C/da Belvedere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30 - P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it
email: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



In virtù delle Ordinanze Presidenziali n. 6/Rif. del 12/02/2015 e n° 20/Rif. del 14/luglio/2015 ed in forza al D.D.G. n. 1943 del 10/11/2015 il Comune assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite del soggetto gestore del servizio, i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio territorio presso gli impianti di trattamento e smaltimento finale del Gestore IPPC ubicati in Trapani.

Con la sottoscrizione del presente verbale, **il Comune** è autorizzato a conferire presso gli impianti di trattamento e smaltimento finale i rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 e si impegna a sottoscrivere – pervio approvazione da parte della Giunta Municipale - **entro sette giorni dalla data del presente verbale** - il relativo contratto di servizio che si allega al presente.

La mancata sottoscrizione dal parte del Comune del contratto di servizio entro i termini fissati costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso espressamente riconosciuto dal Comune, con la conseguente facoltà del Gestore IPPC di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione.

Le parti danno atto sin d'ora che la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto del presente verbale rimane quella stabilita con DDG n° 1945 del 10/11/2015, con riferimento alle voci di essa dovute direttamente al Gestore IPPC, è pari **ad €. 120,517** per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso, salvo conguaglio per effetto del ricorso che, avverso a tale provvedimento, la Trapani servizi S.p.A. si appresta a presentare presso l'Autorità competente, determinata come segue:

- Trattamento c/o Impianto di c.da Belvedere	€/t	38,460
- Smaltimento c/o discarica di c.da Borraena	€/t	67,940
- Tributo speciale (L.R. 7 maggio 1997 n° 6 e s.m.i.)	€/t.	<u>3,161</u>
Sommano	€/t.	109,561
I.V.A. 10%	€/t.	<u>10,956</u>
Tornano	€/t.	120,517

Le Parti danno atto che il Tributo speciale rimane fissato nella misura pari complessivamente ad €. 3,161 per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso, in quanto così determinata:

- a) per smaltimento definitivo sovvalli (CER 19.12.12)
- ✓ l'81,71 % del rifiuto in ingresso €. 2.472 x 0,8171 = 2,020 €/ton.
- b) per smaltimento compost fuori specifica (CER 19.05.03)
- ✓ il 18,29% del rifiuto in ingresso €. 6,24 x 0,1829 = 1,141 €/ton.
- TORNANO** 3,161 €/ton.

Trapani – _____, _____

Il presente verbale composto da n° 3 pagine, letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

PER TRAPANI SERVIZI S.P.A.

PER IL COMUNE DI _____,
IL DIRIGENTE Dott. _____,

PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE Dott. _____

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ex-Artt. 2497/sexis e 2359 C.C. dal Comune di Trapani
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n.c., C/da Belvedere – 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 – Fax 0923 32 90 30 – P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it
email: info@trapaniservizi.it – Sito web: www.trapaniservizi.it



D.D.G. n. 1963

REPUBBLICA ITALIANA



DATA ORG.	10-11-15
REGISTRATO	10-11-15
N. PROT.	5688

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- VISTO il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale";
- VISTA la legge regionale 18 Dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinanza del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 6265 del 30 Settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Domenico Armerio;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1336 del 17.08.2013 con il quale al Dott. Vito Vanella è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio "Gestione Integrata dei Rifiuti" del predetto Dipartimento;
- VISTO l'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010 che recita: "(...) il conferimento dei rifiuti avviene presso Decreto del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifica l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso (...)";
- VISTA la legge regionale n. 26 del 9 Maggio 2012 art. 11 co. 64;
- VISTA la L.R. n. 3 del 09/01/2013 "Modifica della L.R. 08/04/2010 n. 9" in materia di "Gestione Integrata dei rifiuti";
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 18/Rif del 30/06/2015, ed in particolare l'art. 2, con la quale venivano autorizzati i Comuni afferenti all'ATO TP2 e precisamente, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Giarola, Mazara del Vallo, Partanna, Pomasio, Poggioreale, Salaparuta, Salomi, Santa Ninfa, Vita, e il Comune di Trapani afferenti all'ATO TP1, a conferire i propri rifiuti solidi urbani presso la discarica di c.da Campagna Misiddi in Campobello di Mazara sino al raggiungimento dei volumi autorizzabili e quindi alla chiusura della discarica stessa;
- VISTE tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia di rifiuti concernenti l'impiantistica Regionale, ed in ultimo la Ordinanza del Presidente della Regione n. 20/Rif del 14/07/2015;
- CONSIDERATO che nel territorio regionale è chiari una situazione emergenziale legata ad una carenza ricettiva dell'impiantistica esistente;
- CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana con la Ordinanza n. 20/Rif/2015 ha ordinato "Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di monitorare gli adempimenti presso la discarica che nella Regione, in relazione alle affinità necessari contingenti e sulla scorta di emettere specifici decreti di autorizzazione al conferimento sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del 1 legge regionale n. 9/2010" a far data dalla scadenza degli attuali conferimenti in corso";
- RICEVUTO opportuno agire di imperio proprio sulla base di quanto ordinato dal Presidente della Regione siciliana in ultimo con Ordinanza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 n. 20/Rif del 14/07/2015;
- VISTA la nota prot. n. 5781/cs del 15/10/2015 con la quale la Società Belco Ambiente S.p.a., ATO TP2 in Liquidazione, comunica la sospensione dei conferimenti per raggiunto capacità volumetrica, del cessare presso l'impianto gestito dalla stessa, in c.da Campagna Misiddi, a partire dal 05/11/2015;

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.G. n. 2963

- VISTO** il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Bonanca, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trascritto anche l'elaborato "Piano Economico Finanziario";
- VISTO** il D.R.S. n. 913 del 15 settembre 2008 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla Trapani Servizi S.p.A., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per un impianto di selezione e biostabilizzazione sito in C.da Belvedere nel territorio Comune di Trapani, dal quale non si evince la presenza dell'elaborato "Piano Economico Finanziario";
- VISTA** la nota prot. n. 42972 del 13/10/2015, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a seguito di apposita istanza presentata dalla società Trapani Servizi S.p.A. riguardante il rinnovo dell' A.I.A. n. 913 del 15/09/2008, estende, così come previsto dal D.lgs. 46/2014 e dalle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare prot. n. 22295 del 27/10/2014, la validità del D.R.S. n. 913 del 15 settembre 2008 sino al 15/09/2016;
- VISTO** il D.D.G. n. 1391 del 15 settembre 2014 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto I.P.P.C., consistente nell'ampliamento della "vasca F" di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in c.da Montagnola Cuddia della Bonanca, nel territorio del Comune di Trapani;
- VISTA** la nota prot. n. 5543 del 04/11/2015, con la quale la Società Trapani Servizi S.p.A. nella qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Bonanca in Trapani, comunica che in data odierna si sono ultimati i lavori di realizzazione della discarica di cui sopra "ampliamento lotto F", di cui al D.D.G. n. 1391 del 15/09/2014;
- VISTA** la nota prot. n. 47465 del 02/11/2015, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, alla società Trapani Servizi s.p.a., le politiche fidejussorie relative a copertura delle garanzie derivanti dall'esercizio dell'attività operativa e di post-chiusura;
- VISTA** la nota prot. n. 6101/c.s. del 04/11/2015 con la quale la Società Helico Ambiente S.p.a., ATO TP 2 in Liquidazione, comunica ad integrazione della precedente nota prot. n. 5781 del 27/10/2015 che a far data dal prossimo 08/11/2015 si procederà alla chiusura dell'impianto per avvenuto raggiungimento della volumetria autorizzata;
- CONSIDERATO** che i soggetti richiedenti sono competenti ad effettuare la richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii;
- RITENUTO** necessario procedere alla emissione del presente provvedimento;
- RITENUTO** che occorre provvedere in merito al fine di evitare l'insorgere o, dove già presente, l'aggravarsi di emergenze igienico-sanitarie.

DECRETA

Art.1

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vini, afferenti all'ATO TP2 e il Comune di Trapani afferente all'ATO TP1, al conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nei rispettivi territori comunali, presso la discarica di sito in c.da Montagnola Cuddia della Bonanca in Trapani, gestita dalla Trapani Servizi S.p.A., previo passaggio dall'impianto di selezione e biostabilizzazione sito in C.da Belvedere nel territorio Comune di Trapani, gestito dalla stessa società, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006, dal 10/11/2015 al 15/03/2016.

Art.2

La società Trapani Servizi S.p.A. nella qualità di Gestore, dell'impianto di c.da Montagnola Cuddia della Bonanca in Trapani, dovrà garantire che i rifiuti siano conferiti nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2003, e comunque

 **DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

D.D.G. N. 8963

in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/08/2015 e dalla Disposizione n. 857 del 10/10/2013 del Commissario delegato per l'Iniziativa Rifiuti in Sicilia.
L'autorizzazione al conferimento è altresì subordinata al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nei sopra citati provvedimenti di Autorizzazione Iniziativa Ambientale e nelle Ordinanze del Presidente della Regione in atto vigenti.

Art. 3

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente autorizzazione.

Art. 4

Il Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani dovrà svolgere, per la parte di propria competenza, un'adeguata attività di controllo, ai sensi della normativa vigente, sui conferimenti in oggetto.

Art. 5


L'Autorità d'Ambito Belice Ambiente TP2 SPA e Teara del Fenice S.p.A. in liquidazione, sono onerate della notifica del presente decreto ai Comuni interessati.

Art. 6

Il presente provvedimento, viene trasmesso al Prefetto e alla Provincia Regionale di Trapani, alla società Belice Ambiente TP2 SPA, alla società Teara del Fenice S.p.A. e verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, li **10 NOV 2015**

Il Dirigente del Servizio VI
Dott. *Vito Vercella*




IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Armano

